

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3347

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOIA, LA LOGGIA, AMADEO, AZZARO, BARDOTTI, BASSI, BOLOGNA, BOSCO, BUFFONE, CANESTRARI, CARENINI, CERUTI, CICCARDINI, COCCO MARIA, DI GIANNANTONIO, DI LEO, DI LISA, DRAGO, FELICI, FRACASSI, GIGLIA, GIRAUDI, GULLOTTI, ISGRO', LETTIERI, LIMA, MAGRI', MEUCCI, MICHELI PIETRO, MIOTTI CARLI AMALIA, PICA, REALE GIUSEPPE, RUFFINI, RUSSO FERDINANDO, SAVIO EMANUELA, SCIANATICO, SGARLATA, SPADOLA, TANTALO, TURNATURI, VOLPE

Presentata il 30 aprile 1971

Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame intende, da un canto integrare e, dall'altro, rendere più aderente alle norme costituzionali la legge 11 febbraio 1971, n. 11 concernente la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, in relazione alle perplessità che si sono via via manifestate in vista della concreta applicazione delle norme in essa contenute, sia sul piano costituzionale che pratico. La proposta di legge s'indirizza verso tre obiettivi che riteniamo essenziali ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nel nostro paese:

a) garantire al proprietario di fondi rustici la possibilità di esercitare direttamente l'attività di imprenditore agricolo in attuazione della norma contenuta nell'articolo 4

della Costituzione la quale, nell'imporre ad ogni cittadino il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale della società, gli assicura al riguardo piena libertà di scelta;

b) assicurare al concedente di fondi rustici un'equa remunerazione del capitale terra, in applicazione dell'articolo 42 della Costituzione, che riconosce e garantisce la proprietà privata e ne consente l'espropriazione salvo indennizzo;

c) favorire un processo di unificazione, nel medesimo titolare, della proprietà dei fondi rustici e dell'esercizio diretto delle imprese agricole relative;

d) favorire gli acquisti terrieri e la costruzione di case coloniche da parte di lavoratori italiani all'estero incoraggiando in tal

modo, attraverso la scelta di una attività imprenditoriale agricola, il loro ritorno in patria.

Per le finalità anzidette la proposta di legge prevede:

1) un ulteriore finanziamento ed ampliamento del campo di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 (articoli 1 e 2), in modo da promuovere la costituzione di aziende agricole piccole e medie, efficienti sul piano tecnico e finanziario, anche mediante ampliamento di quelle esistenti;

2) una precisa regolamentazione del diritto di disdetta da parte del proprietario che intenda esercitare direttamente o fare esercitare direttamente da un suo discendente in linea retta l'impresa agricola concernente fondi rustici oggetto di contratti agrari, con opportune garanzie, sia per quanto attiene alla prosecuzione di eventuali piani di trasformazione agraria in corso, sia per quanto attiene alla garanzia di capacità tecnica e finanziaria per la gestione dell'impresa agraria (articolo 5);

3) il diritto del conduttore alla dilazione di un anno al fine di provvedere frattanto

all'acquisto di un fondo rustico fruendo delle agevolazioni previste dalle norme vigenti per la costituzione della proprietà coltivatrice (articolo 5) od alla assunzione quale salariato fisso agricolo alle dipendenze del proprietario disdettante;

4) il riconoscimento di un diritto di preferenza nella concessione dei benefici previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e dalla presente proposta di legge per i conduttori nei confronti dei quali sia stato esercitato il diritto di disdetta e per i lavoratori italiani all'estero;

5) la garanzia di un minimo di remunerazione del proprietario di fondi rustici oggetto di contratti agrari commisurato al 4 per cento dei valori fondiari medi stabiliti dagli organi previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 (articolo 3);

6) le opportune norme finanziarie (articoli 1, 7, 9, 10).

Nel raccomandare l'approvazione della presente proposta di legge confidiamo nell'apporto degli onorevoli colleghi per integrazioni o modifiche che la loro esperienza possa suggerire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore del fondo di rotazione previsto dall'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono ulteriormente autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un miliardo per l'esercizio finanziario corrente; 25 miliardi per l'esercizio 1972 e 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

ART. 2.

Le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo precedente sono utilizzate per la concessione di mutui e di prestiti a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590, anche per l'acquisto di fondi rustici da parte dei lavoratori italiani all'estero. Sono altresì utilizzati per l'acquisto di fondi rustici da parte di singoli o associati al fine della formazione e della gestione diretta di imprese agricole la cui estensione, a giudizio dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale, alla natura dei terreni e al tipo delle coltivazioni, sia riconosciuta idonea alla costituzione di aziende agricole piccole e medie efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti si applicano, in quanto non incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590. Le disposizioni di detta legge si applicano, altresì, in tutti i casi di acquisto di proprietà agricole effettuato godendo dei benefici previsti dalla presente legge. Ai lavoratori italiani all'estero che intendano costruire nei fondi acquistati fruendo dei benefici della presente legge una casa colonica, si applicano tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi in materia di edilizia popolare ed economica.

ART. 3.

La commissione tecnica provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, allorché il canone di equo affitto determinato attraverso l'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge mede-

sima, risulti inferiore ad un reddito pari al 4 per cento dei valori fondiari medi stabiliti dalla commissione prevista dall'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, determina le maggiorazioni necessarie del coefficiente massimo di moltiplicazione in modo da garantire che il canone non sia inferiore al reddito anzidetto.

ART. 4.

Il proprietario di fondi rustici per i quali siano in corso contratti di affitto, di mezzadria o colonia parziaria o compartecipazione, anche se soggetti a regime di proroga a norma delle vigenti leggi, può esercitare il diritto di disdetta, relativamente ai detti contratti, purché con un preavviso non inferiore a sei mesi prima della scadenza convenuta o prorogata, allorché sussistano le seguenti condizioni:

a) che intenda esercitare direttamente o fare esercitare direttamente da un suo discendente in linea retta l'impresa agricola avente per oggetto il fondo cui si riferiscono i contratti dianzi indicati;

b) che dimostri la capacità tecnica e finanziaria propria o del discendente a gestire direttamente l'impresa agraria di cui alla lettera a);

c) che si impegni ad effettuare nel fondo i piani di trasformazione eventualmente in corso che siano stati dichiarati attuabili e utili ai fini della produzione agraria dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura;

d) che il fondo rustico cui la disdetta si riferisce sia idoneo, a giudizio dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, alla costituzione di un'azienda agraria efficiente sotto il profilo tecnico ed economico, anche attraverso eventuali acquisti integrativi che siano effettuati prima della esecuzione della disdetta.

ART. 5.

Allorché il proprietario si sia avvalso della facoltà di disdetta di cui all'articolo precedente, la esecuzione di questa è sospesa per un anno se il conduttore, entro 30 giorni dalla notificazione, dichiara che intende acquistare un altro fondo a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590, ovvero a norma di altre disposizioni concernenti la formazione della proprietà coltivatrice.

Il conduttore che non intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo precedente ha diritto di essere assunto alle dipendenze del proprietario quale salariato fisso agricolo.

ART. 6.

Nella concessione dei mutui e dei prestiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e dalla presente legge, sono preferiti:

- a) i conduttori nei confronti dei quali sia stato esercitato il diritto di disdetta prevista dall'articolo 4 della presente legge;
- b) i lavoratori italiani all'estero;
- c) i proprietari di fondi rustici che intendono integrare la estensione della loro proprietà per renderla idonea alla costituzione di aziende agrarie piccole e medie efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

ART. 7.

È autorizzata la spesa di 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1978, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del fondo interbancario di garanzia istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato di lire 900 milioni per l'esercizio corrente e per quelli del 1972 e 1973.

Per effetto dell'incremento del limite di impegno anzidetto le annualità indicate al terzo comma dell'articolo 27 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, saranno conseguentemente modificate, nella misura dovuta, per l'esercizio corrente, con decreto del Ministro del tesoro e per i successivi esercizi con la legge di bilancio.

ART. 8.

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972-76 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti dall'applicazione della presente legge.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge determinato per l'esercizio corrente in lire 1 miliardo e 500 milioni, si provvede mediante prelievo dal capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente.